

[gazzettaufficiale.it](https://www.gazzettaufficiale.it)

*** ATTO COMPLETO ***

2-3 minuti

Capo I

Misure per l'aggregazione delle imprese minori e per il
trasferimento
generazionale delle competenze

Art. 5

Ulteriori disposizioni in materia di
consorzi

1. All'articolo 67, comma 5, del codice dei
contratti pubblici, di
cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36,
le parole: «I
consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese
artigiane» sono
sostituite dalle seguenti: «I consorzi di
cooperative, i consorzi tra
imprese artigiane e i consorzi stabili», le parole:
«e del comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «e dei commi 1 e 3»,
le parole: «e,

nel novero di questi,» sono sostituite dalla seguente: «ovvero» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo quanto previsto dall'allegato II.12».

Note all'art. 5:

- Si riporta il testo dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante: «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», come modificato dalla presente legge:

«Art. 67 (Consorzi non necessari). -
(Omissis)

5. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi

d'opera, le attrezzature e l'organico
 medio nella
 disponibilit  delle consorziate che li
 costituiscono,
 secondo quanto previsto dall'allegato
 II.12.
 (Omissis).».